
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 2014, n. 91/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 61/R/2010) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
(Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31.12.2014)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010

Art. 2 - Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010

Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014

Art. 4 - Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al DPGR 61/R/2010);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 settembre 2014 ;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 15 dicembre 2014 n. 1205;

Visto il parere della Quarta Commissione consiliare espresso nella seduta del 22 dicembre 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1255;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno differenziare l'impegno orario del direttore sanitario in funzione della complessità delle diverse tipologie di strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche;
2. è necessario, relativamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche tossicodipendenti, prevedere un unico termine di adeguamento per tutti i requisiti richiesti, allineando il termine previsto per l'adeguamento ad alcuni requisiti e per la presentazione della richiesta di autorizzazione a quello del 31 dicembre 2015, termine già previsto per l'adeguamento ai requisiti strutturali ed impiantistici;
3. è necessario prorogare la fase transitoria di adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento per le strutture sanitarie pubbliche per consentire il completamento del percorso di accreditamento, in considerazione della molteplicità delle strutture coinvolte, della complessità delle situazioni e degli adempimenti richiesti;
4. è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) dopo le parole “ *obbligo di orario* ” sono inserite le seguenti : “ *e le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche nelle quali il direttore sanitario è soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis,* ”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente:

“ *1 bis. Nelle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche l'orario del direttore sanitario è così articolato:*

- a) nessun obbligo di orario nelle strutture che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed in quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a trenta;*
- b) dodici ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta;*
- c) diciotto ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta.* ”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nelle lettere a), b), c) del comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “ *entro il 31 dicembre 2014* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *entro il 30 giugno 2015* ”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) le parole “ *entro il 31 dicembre 2014* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *entro il 31 dicembre 2015* ”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014 è sostituito dal seguente:

“ *2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2015.* ”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.